

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 650-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRANELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

nella seduta del 22 ottobre 1976

Adesione all'Accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959, nonché ai relativi emendamenti e loro esecuzione

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione esteri mi ha conferito l'incarico di riferire all'Assemblea, con relazione scritta, circa il parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 650 che autorizza l'Italia ad aderire all'Accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID). Si tratta di un organismo multilaterale, dettagliatamente illustrato dalla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, la cui finalità fondamentale è quella di favorire « il progresso economico e sociale, individuale e collettivo, dei paesi membri

regionali in via di sviluppo » dell'America Latina.

In un primo tempo, nel 1959, la Banca prevedeva soltanto la possibilità di ammissione dei paesi facenti parte dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA). Nel 1971, allo scopo di aumentare le proprie risorse, si è ritenuto opportuno di allargare la partecipazione anche a paesi non regionali in applicazione di una clausola prevista nell'atto istitutivo. Dopo l'ammissione di alcuni paesi facenti parte del Commonwealth nei Caraibi l'Accordo istitu-

tivo fu emendato per consentire la partecipazione del Canada. L'iniziativa dell'allargamento si è sviluppata con la costante sollecitazione dei paesi latino-americani anche perché, rimanendo fermo il principio che i beneficiari degli interventi della Banca sono solo i paesi in via di sviluppo dell'America Latina, l'operazione consentiva di acquisire maggiori risorse e di realizzare utili collegamenti con i mercati dei capitali europei in particolare.

A seguito di non facili negoziati tredici paesi non regionali (Austria, Danimarca, Israele, Giappone, Portogallo, Svizzera, Belgio, Repubblica federale di Germania, Italia, Jugoslavia, Olanda, Spagna, Regno Unito) firmarono a Madrid, il 17 dicembre 1974, la dichiarazione di ingresso nella Banca interamericana di sviluppo con la prevista riserva di depositare i loro strumenti di ratifica per rendere operante la adesione. La Banca ha poi predisposto le modifiche dell'Accordo istitutivo, per promuovere la creazione del capitale interregionale e risolvere i problemi connessi, ha preso atto del ritiro unilaterale del Portogallo ed ha adottato una Risoluzione che consente, in conformità con gli scopi della BID, di includere la Banca di sviluppo dei Caraibi tra i beneficiari di eventuali prestiti.

La complessità delle procedure, concluse nel 1975, giustifica il ritardo nella ratifica parlamentare di un Accordo adottato nel 1959 e per quanto riguarda l'Italia non può sfuggire la circostanza dello scioglimento anticipato del Parlamento, nel 1976, che non poteva non influire sull'*iter* legislativo. Rimangono sempre valide le sollecitazioni, più volte espresse, a snellire e rendere più celeri le procedure interne di ratifica parlamentare degli accordi sottoscritti dall'Italia, ma nel caso in esame è doveroso notare che i tempi appaiono abbastanza normali. Resta tuttavia da sottolineare, in ogni caso, l'urgenza del completamento dell'*iter* legislativo di ratifica, che richiede il successivo esame del Senato, perché si prevede nel prossimo mese di maggio l'entrata in funzione degli organi di governo della Banca, di cui l'Italia fa parte, e la partecipazione a pieno titolo del nostro paese è condizionata alla conclusione formale della procedura di adesione.

Sul piano del merito l'adesione dell'Italia alla BID ha incontrato un generale con-

senso. Si tratta di una scelta conforme alla politica, costantemente seguita dal nostro Paese, di favorire con riguardo alle sue realistiche possibilità la crescita economica e sociale di aree in via di sviluppo, politica che, nel caso dell'America Latina, risulta particolarmente significativa per i profondi legami che ad essa ci uniscono. Accanto alla importanza di questa scelta strategica non va dimenticato, sotto il profilo dell'interesse nazionale, che la Banca interamericana è autorizzata ad emettere sul mercato finanziario italiano obbligazioni tendenti a facilitare la partecipazione di nostre imprese alle gare internazionali finanziate dalla banca stessa. Tali operazioni sono già state autorizzate per un ammontare di 73 milioni di dollari ed è implicito un loro possibile incremento. Nel quadro dell'Accordo, l'Italia è uno dei 4 Paesi che, avendo una quota di contribuzione al Fondo operazioni speciali superiore a 60 milioni di dollari, rientra nel novero dei membri che, a seguito del deposito dei previsti strumenti di ratifica, sottoscrivono in totale 31.100 azioni al capitale interregionale e 375 milioni di dollari USA al Fondo citato ed è evidente l'interesse ad ottemperare in tempo utile quanto è stabilito dalle norme generali per l'ammissione. Non ci sono quindi dubbi sull'importanza che assume, per il nostro Paese, una tempestiva procedura di ratifica dell'Accordo istitutivo e delle successive modifiche.

Nel corso di un primo esame, il 9 febbraio 1977, la Commissione esteri, condividendo una analoga preoccupazione della Commissione bilancio, ha richiesto al Ministero degli esteri una documentazione scritta sul complesso delle partecipazioni italiane ad organismi finanziari internazionali, anche in considerazione della difficile situazione in cui si trova la nostra economia nella congiuntura attuale. Nella seduta successiva, il 19 febbraio, il Governo ha messo a disposizione della Commissione esteri, con facoltà di consultazione da parte di tutti i membri della Commissione stessa, la documentazione scritta richiesta da cui risulta la disponibilità, per l'anno finanziario 1977, di 2.086,7 milioni di lire per provvedimenti legislativi concernenti partecipazioni italiane a fondi e banche internazionali. Le partecipazioni relative a disegni di legge sottoposti al Parlamento sono, al momento, 242,5 milioni per il Fondo asiatico di sviluppo (FAS), 270,4 milioni per la Banca interamericana di sviluppo (BID), 512

milioni per l'International Development (IDA), per un totale di 1.139,3 milioni di lire. Mancano disegni di legge per altre partecipazioni, in preparazione, per altri organismi multinazionali quali la BEI e la Banca asiatica di sviluppo (BAS) cui va riferito l'accantonamento complessivo del già citato fondo globale presso il Ministero del Tesoro.

A seguito delle informazioni ottenute la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere favorevole, subordinandolo alla sostituzione del primo comma dell'art. 8 con il seguente: « All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 6, valutato in lire 270.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ». La Commissione esteri ha pertanto approvato i nove articoli del disegno di legge n. 650, con la suggerita modifica all'articolo 8, e mi ha dato l'incarico di presentare all'Assemblea la relazione favorevole alla autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame. Nell'adempiere a tale mandato sento l'obbligo di sottolineare, alla luce delle osservazioni svolte, l'importanza di un impegno attivo dell'Italia nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo in generale, e con quelli dell'America Latina in particolare, secondo un indirizzo costante della nostra politica estera che ha sempre avuto il largo consenso del Parlamento.

GRANELLI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959 (nel testo comprensivo degli emendamenti anteriori al marzo 1975), nonché agli emendamenti adottati a Santo Domingo il 4 marzo 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato all'articolo precedente, nonché ai relativi emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente agli articoli XV, sezione 2, e XII, lettera c), dell'accordo stesso.

ART. 3.

La quota di sottoscrizione italiana al capitale interregionale è di dollari USA 61.595.886 e la contribuzione al Fondo per le operazioni speciali è di dollari USA 61.595.886, come indicato nell'accordo; in totale dollari USA 123.191.772 del peso e del titolo in vigore alla data del 18 ottobre 1973, versabili in tre annualità, per gli anni 1976, 1977 e 1978.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione di cui al precedente articolo 3, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi.

ART. 5.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dall'UIC, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare in contropartita al detto ufficio certificati speciali di credito, fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di dollari USA 123.191.772, del peso e del titolo ed al tasso di cambio del 18 ottobre 1973, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

ART. 6.

I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche ed ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca interamericana di sviluppo per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

ART. 7.

I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 6, valutato in lire 67.600.000 per l'anno finanziario 1976 e in lire 270.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

La Banca interamericana di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo XIV, sezione 3 dell'Accordo medesimo.

ART. 8.

All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 6, valutato in lire 270.400.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Identico.

ART. 9.

Identico.